

CAMERA DEI DEPUTATI

DL 132/2014: MISURE URGENTI DI DEGIURISDIZIONALIZZAZIONE ED ALTRI INTERVENTI PER LA DEFINIZIONE DELL'ARRETRATO IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE. C. 2681 GOVERNO, APPROVATO DAL SENATO.

PROPOSTE EMENDATIVE RELATIVE AL DECRETO-LEGGE 132**ARTICOLO 18.**

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: sono depositate oltre il termine di quindici giorni con le seguenti: sono depositate oltre il termine di trenta giorni.

*** 18. 9.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.

*** 18. 20.** Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: sono depositate oltre il termine di quindici giorni con le seguenti: sono depositate oltre il termine di venti giorni.

18. 8. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

All'articolo 18, al comma 1, alla lettera a), capoverso articolo 518, le parole: quindici giorni sono sostituite con le parole: trenta giorni.

18. 2. Molteni, Caparini.

All'articolo 18, al comma 1, alla lettera a), capoverso articolo 518, dopo le parole: quindici giorni dalla aggiungere le parole: di effettiva.

18. 1. Molteni.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: a disposizione del debitore con le seguenti: a disposizione delle parti.

18. 7. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

All'articolo 18, al comma 1, alla lettera b), capoverso articolo 543, dopo le parole: trenta giorni dalla aggiungere le parole: data di effettiva.

18. 3. Molteni.

All'articolo 18, comma 1, la lettera c) è abrogata.

18. 6. Dambruoso, Mazziotti Di Celso.

All'articolo 18, al comma 1, alla lettera c), capoverso articolo 557, le parole: quindici giorni sono sostituite con le parole: trenta giorni.

*** 18. 5.** Molteni, Caparini.

Al comma 1, lettera c), capoverso: articolo 557, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.

*** 18. 21.** Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

All'articolo 18, al comma 1, alla lettera c), capoverso articolo 557, dopo le parole: quindici giorni dalla aggiungere le parole: data di effettiva.

18. 4. Molteni.

Al comma 2-bis sostituire le parole: il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo con le seguenti: il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine lo comunica al debitore e all'eventuale terzo a mezzo posta certificata.

18. 13. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

Al comma 2-bis sostituire le parole: il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine con le seguenti: il creditore entro venti giorni dalla scadenza del termine.

18. 12. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

Al comma 2-bis sostituire le parole: il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine, con le seguenti: il creditore entro quindici giorni dalla scadenza del termine.

18. 10. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

Al comma sostituire le parole: a decorrere dal trentesimo giorno successivo all', con le seguenti: a decorrere dall'.

18. 14. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

Al comma 4 le parole: a decorrere dal 31 marzo 2015, sono sostituite dalle seguenti: a decorrere dal 1° gennaio 2015.

18. 19. Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco.

Al comma 4 le parole: a decorrere dal 31 marzo 2015, sono sostituite dalle seguenti: a decorrere dal 15 dicembre 2014.

18. 18. Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco.

Al comma 4, le parole: a decorrere dal 31 marzo 2015, sono sostituite dalle seguenti: a decorrere dal 1° dicembre 2014.

18. 17. Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco.

Al comma 4, le parole: a decorrere dal 31 marzo 2015, sono sostituite dalle seguenti: a decorrere dal 15 novembre 2014.

18. 16. Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

5. Al comma 2, dell'articolo 16-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2013, n. 221 le parole: «successivamente al deposito dell'atto con cui si inizia l'esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «dal verbale di pignoramento dell'ufficiale giudiziario».

18. 15. Turco, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 18-bis.

1. All'articolo 136 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto è trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata.

2. All'articolo 149-bis del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «Salvo che la legge disponga diversamente, la notificazione si esegue a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo».

3. All'articolo 170 del codice di procedura civile, il primo comma sostituito dal seguente: «Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito a mezzo di posta elettronica certificata, salvo che la legge disponga altrimenti».

4. All'articolo 330, primo comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le notificazioni presso il procuratore costituito o domiciliatario sono comunque eseguite mediante consegna a mezzo di posta elettronica certificata».

5. All'articolo 370 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, presso il domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. In mancanza di tale notificazione, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale».

18. 01. Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco.

ARTICOLO 19

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) All'articolo 26 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Se il terzo debitore è istituto bancario o intermediario mobiliare e finanziario o altra società avente le medesime finalità è competente il giudice del luogo dove risiede il creditore pignorante salvo che si proceda per crediti riguardanti rapporti da lavoro dipendente.».

19. 19. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

Al comma primo, dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:

b-bis) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:

ART. 59.

(Attività dell'ufficiale giudiziario e del funzionario).

L'ufficiale giudiziario e il funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti provvedono all'esecuzione dei provvedimenti del giudice, eseguono la notificazione e l'esecuzione degli atti ed esercitano tutti gli altri compiti che la legge attribuisce all'ufficiale giudiziario;

b-ter) all'articolo 126 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

L'ufficiale giudiziario, per la redazione dei processi verbali e delle relate di notificazione e di qualsiasi altra attività che la legge ed i regolamenti gli attribuiscono, avvalersi dei sistemi informatici ivi compresa la sottoscrizione in forma digitale degli stessi e, ove occorre, anche la sottoscrizione digitale delle parti che intervengono negli atti dello stesso ufficiale giudiziario.;

b-quater) dopo l'articolo 479 è inserito il seguente:

ART. 479-bis.

(Attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose finalizzate all'esecuzione).

Al fine di acquisire elementi di fatto utili per porre in esecuzione il titolo esecutivo, ovvero la prova dei presupposti ai quali è eventualmente subordinata, compresi quelli previsti dall'articolo 614-bis, il creditore può chiedere all'ufficiale giudiziario presso l'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione e previa esibizione del titolo notificato al debitore

di compiere attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose. Nel caso in cui, nell'espletamento delle attività previste al primo comma, insorgano difficoltà che non ammettono dilazioni, l'ufficiale giudiziario rimette ogni decisione al giudice competente per la successiva esecuzione, il quale decide con ordinanza, reclamato ai sensi dell'articolo 669-terdecies.

Le operazioni previste dal primo comma, previa anticipazione delle spese ad opera del creditore istante, sono verbalizzate anche mediante idonei strumenti di rappresentazione audiovisiva, adeguatamente documentata su supporti allegati al verbale, con modalità tali da garantire l'inalterabilità dei dati.

Del verbale delle operazioni, una volta completato, è rilasciata copia autentica al creditore istante e, a richiesta, al soggetto nei cui confronti sono state espletate le operazioni.

Le contestazioni delle parti vanno proposte, nelle forme e nei termini stabiliti dall'articolo 617, al giudice competente per la successiva esecuzione.

19. 8. Bazoli, Amoddio.

Al comma 1, lettera c), prima del punto 1), premettere il seguente:

01. Il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il pignoramento deve altresì contenere l'invito al debitore ad effettuare direttamente all'ufficiale giudiziario presente, o presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, con l'avvenimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice».

19. 1. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, la lettera d), capoverso articolo 492, è sostituita dalla seguente:

ART. 492-bis.

(Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare).

Su istanza del procuratore del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547 del codice procedura civile, dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

Con l'autorizzazione di cui al primo comma, il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che il procuratore del creditore munito di procura per la fase esecutiva possa procedere alla ricerca telematica, tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso cui è iscritto; l'accesso avviene su richiesta scritta inviata tramite posta certificata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del procuratore del creditore. Alla richiesta di accesso deve essere allegato il provvedimento del Presidente del tribunale di cui al primo comma. L'accesso avviene mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. terminate le operazioni di accesso il Consiglio dell'Ordine interrogante trasmette quanto prima, al legale del creditore gli estratti integrali delle interrogazioni, in formato informatico a mezzo posta elettronica, ovvero, se non possibile, a mezzo telefax. È fatto divieto al legale del creditore ed alla parte dalla stessa rappresentata di trattare ulteriormente o per altre finalità i dati ricevuti, diffonderli o

costituire una banca dati. La violazione di questo divieto oltre ad essere sanzionata ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, costituisce illecito disciplinare per l'avvocato.

Conseguentemente, dopo la lettera d), è aggiunta la lettera d-bis):

Dopo l'articolo 155 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile sono introdotti i seguente articoli:

1) Articolo 155-bis. – *(Modalità di accesso alle banche dati)* – Il Ministro della giustizia individua i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al primo comma dell'articolo 492-bis del codice, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere che il procuratore del creditore tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati può interrogare tramite collegamento telematico diretto o mediante richiesta al titolare dei dati.

2. Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. È istituito, presso ogni Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il registro cronologico denominato «Modello ricerca beni», conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al primo comma.

4. L'accesso alle banche dati da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di cui all'articolo 492-bis del codice ed a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma è gratuito. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche all'accesso effettuato a norma dell'articolo 155-quinquies.

2) Articolo 155-ter – *(Accesso alle banche dati tramite i gestori)* – Sino all'entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 155-quater, primo comma, e in ogni caso, quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati non dovessero risultare funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater le medesime informazioni.

3) All'articolo 155-quater. – *(Accesso alle banche dati da parte dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati)* – Il legale del creditore corrisponde al Consiglio dell'Ordine per ogni accesso una somma determinata annualmente dallo stesso Consiglio a titolo di rimborso dei costi sostenuti per istituire e mantenere il servizio di accesso.

Per tale attività di ricerca il procuratore del creditore ha diritto di ottenere dal cliente solo il rimborso di quanto speso per l'accesso di cui al comma 1.

Il decreto di cui al primo comma dell'articolo 155-bis individua le modalità operative degli accessi espletati dai Consigli dell'Ordine, nonché i modi di vigilanza, ispezioni e controlli sulla regolarità del servizio.

4) Articolo 164-bis. – *(Infruttuosità dell'espropriazione forzata)*. – Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.

Conseguentemente il comma 2 è soppresso.

19.13. Molteni.

Al comma 1, alla lettera d), capoverso articolo 492, il primo e secondo periodo, sono sostituiti dal seguente:

ART. 492-bis.

(Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare).

Su istanza del creditore precedente, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'ufficiale giudiziario accede, entro 15 giorni dalla richiesta, mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.

Tale attività può essere svolta, in alternativa all'ufficiale giudiziario, direttamente dal difensore della parte munita del titolo esecutivo.

19. 14. Molteni, Caparini.

Al primo comma, lettera d), nel testo dell'articolo 492-bis, come introdotto dal decreto-legge, il primo comma è abrogato.

19. 2. Bazoli.

Al comma 1, lettera d) sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nell'alea sopprimere le parole: «con modalità telematiche»;

2) sostituire le parole: «con modalità telematiche» con le seguenti: «con ogni modalità anche telematica».

19. 31. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

Al primo comma, lettera d), nel testo dell'articolo 492-bis, come introdotto dal decreto-legge, al secondo comma le parole: Con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda, sono sostituite dalle seguenti: L'ufficiale giudiziario o il funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore, per le ricerche in modalità telematiche dei beni da pignorare, accede.

19. 3. Bazoli.

Al comma 1, lettera d) al terzo periodo sostituire le parole: entro quindici giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta con le seguenti: entro sessanta giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta.

19. 33. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

Al comma 1, lettera d), al terzo periodo sostituire le parole: entro quindici giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, con le seguenti: entro trenta giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta.

19. 32. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

Al comma 1, lettera d), al penultimo periodo, sostituire le parole: i beni scelti dal creditore con le seguenti: i beni indicati dal creditore.

19. 34. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

Al comma 1, lettera d), all'ultimo periodo, sostituire le parole: i beni scelti dal creditore con le seguenti: i beni indicati dal creditore.

19. 35. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis):*

1) all'articolo 530 del codice di procedura civile, il sesto comma è sostituito dal seguente: «Il giudice dell'esecuzione stabilisce che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti, ai sensi degli articoli 532, 534 e 534-bis, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, salvo che le stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.»;

2) all'articolo 532 del codice di procedura civile, al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice fissa altresì il numero complessivo degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi e il termine finale alla cui scadenza il commissionario restituisce gli atti in cancelleria»;

3) all'articolo 533 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Qualora la vendita senza incanto non avvenga nel termine fissato a norma dell'articolo 532, secondo comma, secondo periodo, il commissionario restituisce immediatamente gli atti»;

4) le disposizioni dei commi precedenti si applicano alle vendite disposte a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

19. 12. Bazoli.

Al primo comma, aggiungere la seguente lettera:

d bis) all'articolo 507 è aggiunto il seguente secondo comma: «L'ordinanza di assegnazione pronunciata ai sensi degli articoli 552 e 553 è comunicata dalla cancelleria al terzo e, decorsi dieci giorni, acquista efficacia di titolo esecutivo nei suoi confronti».

19. 205. Chiarelli.

Al comma 1, lettera d-bis), sostituire le parole: quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore con le seguenti: quando il giudice dichiara con proprio provvedimento motivato che è probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore.

19. 36. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

Al comma 1, lettera d-ter), al secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: fino al momento della consegna del bene all'istituto vendite giudiziarie.

19. 37. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

Al comma 1, lettera e), punto 3), dopo le parole: fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore aggiungere le seguenti: nonché il termine per la notifica.

19. 38. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

Al comma 1, lettera g), punto 2), sostituire le parole: almeno dieci giorni prima della nuova udienza con le seguenti: almeno sette giorni prima della nuova udienza.

19. 39. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

Al comma 1, lettera g), punto 2), sostituire le parole: almeno dieci giorni prima della nuova udienza con le seguenti: almeno tre giorni prima della nuova udienza.

19. 40. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

Alla lettera g), aggiungere il seguente:

3) al terzo comma sostituire le parole: «se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore» con

le parole: «se prova di non avere avuto tempestiva conoscenza dell'ordinanza di fissazione di nuova udienza indicata al comma precedente per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore».

19. 21. Chiarelli.

Al comma 1, lettera h-bis) sostituire le parole: almeno dieci giorni prima della nuova udienza con le seguenti: almeno tre giorni prima della nuova udienza.

19. 41. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

Al comma 1, lettera h-bis) sopprimere la parola: probabile.

19. 42. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

Al comma 1, lettera h-ter) sopprimere la parola: probabile.

19. 43. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

Al comma 1, lettera i) dopo le parole: assegnandogli il relativo termine aggiungere le seguenti: comunque non inferiore a quindici giorni.

19. 44. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

Al comma 1, lettera i) dopo le parole: assegnandogli il relativo termine aggiungere le seguenti: comunque non inferiore a trenta giorni.

19. 45. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

Al comma 1, lettera i), secondo periodo dopo le parole: ne dispone lo smaltimento o la distruzione aggiungere le parole: dopo averne dato avviso al debitore.

19. 46. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

Al comma 1, lettera i), terzo periodo, dopo le parole: a cura della parte istante o del custode aggiungere le parole: dandone avviso al debitore.

19. 47. Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

All'articolo 19 del decreto-legge, al comma primo, dopo la lettera i), sono inserite le seguenti:

i-bis) dopo l'articolo 696-bis è inserito il seguente:

«ART. 696-ter. – (Attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose). – Per le attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose il presidente del tribunale o il giudice di pace può nominare l'ufficiale giudiziario del luogo ove la ricognizione o l'accertamento devono essere eseguiti.

Il giudice procede a norma del terzo comma dell'articolo 696. All'ufficiale giudiziario di cui al primo comma del presente articolo possono, altresì, essere delegate le ispezioni previste dall'articolo 118».

i-ter) all'articolo 769, al primo comma, dopo la parola: «notaio» sono aggiunte le parole: «o dell'ufficiale giudiziario o del funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti del luogo in cui sono ubicati gli immobili».

19. 9. Bazoli, Amoddio.

Dopo la lettera a) del comma 2 aggiungere la seguente:

a-bis):

dopo l'articolo 160 è inserito il seguente:

ART. 160-bis.

(Contenuto della dichiarazione del debitore).

La dichiarazione del debitore ai sensi del comma quinto dell'articolo 492 è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della Giustizia, non avente natura regolamentare, che definisce anche le istruzioni per la sua compilazione. Il modulo, sottoscritto in ogni suo foglio, deve contenere l'ammonimento della sanzione prevista per il caso di omessa o falsa dichiarazione, l'indicazione delle generalità del debitore o di chi rende la dichiarazione in vece del medesimo, la descrizione dei beni, dei luoghi in cui le cose si trovano, dell'ammontare dei crediti e dei relativi mezzi di prova e garanzie e ogni altro elemento utile ai fini dell'espropriazione.

19. 11. Bazoli, Amoddio.

Dopo il comma 2, è aggiunto il comma 2-bis:

2-bis. Dopo l'articolo 542 sono inseriti i seguenti:

a) ART. 542-bis. – (Forma del pignoramento di veicoli terrestri). – Il pignoramento di veicoli terrestri iscritti nel pubblico registro automobilistico o nell'archivio nazionale dei veicoli, anche se sono in possesso di terzi, si esegue mediante notificazione al debitore di un atto, sottoscritto a norma dell'articolo 125 del codice, che contiene:

1) il cognome e il nome o la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale, il domicilio o la residenza o la sede del creditore, del suo procuratore e del debitore;

2) gli estremi del titolo esecutivo e del precetto, e la somma per cui si procede al pignoramento;

3) la targa e il telaio del veicolo, gli eventuali altri dati ricavabili dal registro o dall'archivio, e la dichiarazione che si intende pignorarlo;

4) le altre indicazioni prescritte dall'articolo 492 del codice.

Se il veicolo è iscritto nel pubblico registro automobilistico, l'atto di pignoramento deve essere trascritto a cura del creditore.

b) ART. 542-ter. – (Custodia e Asporto del veicolo). – Con la notificazione del pignoramento il debitore è costituito custode del veicolo fino a che non venga sostituito.

Nell'atto di pignoramento il creditore può indicare come custode l'istituto vendite giudiziarie territorialmente competente.

In tal caso nel termine di sessanta giorni dal pignoramento, pena l'inefficacia della nomina, il creditore consegna all'istituto copia autentica dell'atto di pignoramento, affinché, munito della stessa, provveda all'asporto del veicolo, assumendo da tale momento l'ufficio di custode.

All'istituto il creditore, dopo l'asporto del veicolo, anticipa un acconto per la custodia, nell'ammontare stabilito dal Presidente del Tribunale con disposizione generale secondo il vigente tariffario.

c) ART. 542-quater. – (Istanza e provvedimenti sulla vendita del veicolo). – All'istanza di vendita il creditore deve allegare, a pena di inammissibilità, la nota di trascrizione ed una misura del veicolo, anche estratta telematicamente, aggiornata agli ultimi venti giorni.

Se il creditore ha allegato all'istanza almeno due estratti di riviste o prontuari specializzati nel settore, che indicano il valore del veicolo pignorato, il giudice dell'esecuzione provvede con decreto, fissando la data e il prezzo base del primo incanto, anche desumendolo da fonti diverse da quelle prodotte dal creditore, e la data di tre successivi incanti, al prezzo ribassato di un quinto rispetto al precedente, delegando la vendita all'istituto vendite giudiziarie, previo asporto se non ancora effettuato.

Il decreto deve essere notificato al debitore a cura del creditore. Il debitore, nel termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione del decreto, può, con motivata istanza, chiedere al giudice dell'esecuzione che sia espletata una perizia sul veicolo a sue spese. Il giudice provvede con ordinanza sentite le parti.

Decorso il termine di cui al comma precedente, senza che sia stata depositata l'istanza, il creditore consegna all'istituto vendite giudiziarie copia del decreto, affinché

provveda alla vendita.

Nel caso in cui il creditore non ha allegato la documentazione di stima, ovvero ricorrano gravi motivi, il giudice dell'esecuzione provvede sulla vendita con ordinanza, sentite le parti, eventualmente disponendo una perizia.

d) ART. 542-*quinquies*. – (*Assegnazione del veicolo*). – Nel caso in cui, all'esito del quarto incanto, il veicolo resti invenduto, il creditore può chiedere l'assegnazione al prezzo del primo incanto.

In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, in qualsiasi fase del procedimento, il creditore può chiedere l'assegnazione in luogo della vendita, al prezzo determinato da una perizia.

In entrambi i casi il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza sentite le parti.

19. 15. Molteni.

Dopo il comma secondo, è inserito il seguente:

2-bis. All'articolo 87, primo comma, del regio decreto 267 del 16 marzo 1942, dopo la parola «cancelliere» aggiungere «o l'ufficiale giudiziario o funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti territorialmente competente.

19. 10. Bazoli, Amoddio.

Sopprimere il comma 3.

***19. 210.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

Il comma 3 è soppresso.

***19. 16.** Molteni.

Il comma 4, è soppresso.

19. 17. Molteni.

Sopprimere il comma 4, lettera b).

19. 201. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 122, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell'articolo 492-bis, del codice, di procedura civile o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di esecuzione ed è dimezzato nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta, stabilito dal giudice dell'esecuzione.

a) in una percentuale del 3 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili o crediti pignorati fino ad euro 10.000,00 in una percentuale del 1 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili o crediti pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale dello 0,5 per cento sull'importo superiore;

b) in caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo il compenso è posto a carico del Creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella stessa percentuale di cui al comma precedente calcolata sul valore dei beni pignorati o, se maggiore, sul valore del credito per cui si procede.

In ogni caso il compenso dell'ufficiale giudiziario calcolato ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto non può essere superiore ad un importo pari al 3 per cento del valore del credito per cui si procede.

Le somme complessivamente percepite a norma dei commi secondo terzo, quarto e quinto sono attribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio nella misura del sessanta per

cento all'ufficiale o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento la residua quota del quaranta per cento è distribuita dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli altri ufficiali e funzionari preposti al servizio esecuzioni. Quando l'ufficiale o il funzionario che ha eseguito il pignoramento è diverso da colui che ha interrogato le banche dati previste dall'articolo 492-bis del codice di procedura civile e dal decreto di cui all'articolo 155-*quater* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il compenso di cui al primo periodo del presente comma è attribuito nella misura del cinquanta per cento ciascuno.

19. 18. Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco.

Al quarto comma, lettera b):

nel testo dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come modificato dal presente decreto-legge:
sopprimere il quarto comma.

19. 5. Bazoli, Amoddio.

Al quarto comma, lettera b):

nel testo dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come modificato dal presente decreto-legge:
al quarto comma aggiungere all'inizio le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 164-bis disp. att. c.p.c.»).

19. 7. Bazoli, Amoddio.

Al quarto comma, lettera b):

nel testo dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come modificato dal presente decreto-legge:
al quarto comma dopo le parole: «creditore procedente» aggiungere le parole: «e del debitore esecutato in solido», sostituire le parole: «nella stessa percentuale di cui al comma precedente» con le parole: «nella percentuale di cui al comma precedente ridotta della metà», sopprimere in fine le parole: «o, se maggiore, sul valore del credito per cui si procede».

19. 6. Bazoli, Amoddio.

Al quarto comma, lettera b):

nel testo dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come modificato dal presente decreto-legge:

al quinto comma sono aggiunte, in fine, le parole: «con un massimo di euro 10.000,00».

19. 4. Bazoli.

Al comma 5, secondo periodo, le parole: dell'ufficiale giudiziario sono sostituite con le parole: del Consiglio dell'ordine degli Avvocati.

19. 80. Molteni.

Dopo il comma 6, in fine, aggiungere il seguente comma:

7. All'articolo 167, al comma 2, del codice di procedura civile, le parole: «e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio» sono soppresse.

19. 200. Molteni, Caparini.